



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori PILLON, ARRIGONI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BONFRISCO, BORGHESI, Simone BOSSI, Umberto BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWOBI, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, ROMEO, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SOLINAS, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI e ZULIANI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 GENNAIO 2019

Disposizioni contro il turismo riproduttivo

ONOREVOLI SENATORI. – Le tristi pratiche dell’utero in affitto e della compravendita di gameti umani pur essendo considerate delittuose dal nostro ordinamento (legge n. 40 del 2004) sono purtroppo impunemente utilizzate da alcuni nostri connazionali che non si fanno scrupolo di acquistare gameti umani scelti su veri e propri cataloghi *on line*, impiegando poi le donne quali autentiche incubatrici.

I bambini nati a seguito di quello che è un autentico contratto di locazione di utero vengono immediatamente tolti alla madre e consegnati a quelli che potrebbero esser definiti « acquirenti », violando in tal modo i più basilari diritti dell’essere umano.

La *Grand Chambre* della Corte europea dei diritti dell’uomo nel caso n. 25358 del 2012 si è pronunciata con sentenza del 24 gennaio 2017, ritenendo legittimo il desiderio delle autorità italiane di riaffermare la competenza esclusiva dello Stato di riconoscere la « relazione parentale legale di un bambino, e questo esclusivamente nel caso di un legame biologico o di un’adozione legale, con l’obiettivo di proteggere i bambini ».

La Corte costituzionale con sentenza n. 272 del 2017 ha definito la maternità surrogata gravemente lesiva della dignità della donna e del minore stabilendo che la stessa « offende in modo intollerabile la dignità della donna e mina nel profondo le relazioni umane ».

Non è possibile tuttavia per il giudice italiano sanzionare tali reati commessi all’e-

stero in quanto non rientrano nella previsione di cui all’articolo 7 del codice penale.

La Corte di cassazione ha identificato il vuoto normativo ed è pervenuta a sezioni semplici ad una pronunzia assolutoria in un caso consimile (Cassazione penale, sezione V, sentenza n. 13525 del 2016).

È pertanto necessario intervenire e colmare tale vuoto, onde porre argine al triste fenomeno del cosiddetto « turismo riproduttivo », inasprendo inoltre le rispettive pene onde aumentare l’effetto deterrente della norma.

È infine necessario dare una definitiva indicazione che renda impossibile iscrivere o trascrivere atti di nascita di minori con due padri o con due madri, in violazione delle più elementari esigenze naturali oltre che del primario e superiore interesse del minore a non essere separato dai propri genitori naturali, come previsto dalla Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia.

L’articolo 1 del presente disegno di legge introduce modifiche al codice penale rendendo perseguibili i delitti previsti dalla legge n. 40 del 2004 anche se commessi all’estero.

L’articolo 2 inasprisce il trattamento sanzionatorio già previsto dalla legge n. 40 del 2004.

L’articolo 3 meglio specifica in via definitiva il già sussistente divieto di iscrizione o trascrizione di atti di nascita dai quali risultino due padri o due madri.

**DISEGNO DI LEGGE**

---

## Art. 1.

*(Modifica al codice penale)*

1. All'articolo 7 del codice penale, dopo il numero 4) è inserito il seguente:

«4-bis) delitti previsti dagli articoli 12 e 13 della legge 19 febbraio 2004, n. 40;».

## Art. 2.

*(Modifica all'articolo 12 della legge n. 40 del 2004)*

1. Il comma 6 dell'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, è sostituito dal seguente:

«6. Chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 800.000 a un milione di euro».

## Art. 3.

*(Divieto assoluto di iscrizione o trascrizione di atti di nascita da parte di genitori non biologici)*

1. È fatto divieto all'ufficiale di stato civile di iscrivere o trascrivere atti di nascita riportanti quali genitori del minore due persone dello stesso sesso ovvero più di due persone, anche se di sesso diverso. In ogni caso coloro che dichiarano la propria paternità o maternità sul minore debbono autocertificare ai sensi del testo unico di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il proprio legame biologico col minore.